

Visto l'art. 9, commi 22, 23 e 23bis, della legge regionale n. 9 in data 14 agosto 2008 (Legge di assestamento del bilancio), la quale prevede l'istituzione del "Fondo per gli interventi in materia di immigrazione", il cui utilizzo può avvenire sulla base di un "Programma annuale", approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente;

Richiamata la propria deliberazione n. 373 in data 11 marzo 2011 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Programma immigrazione 2011";

Visto il parere favorevole espresso dalla III Commissione permanente del Consiglio regionale nella seduta del 7 aprile 2011 al citato Programma immigrazione 2011;

Visto, altresì, il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 14 aprile 2011 sul medesimo Programma;

Ritenuto di accogliere la richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie locali di ripristinare, all'interno dello stanziamento già previsto nell'ambito dell'azione 4.1 "Servizi territoriali e sociali", la quota per il concorso nelle spese di gestione dei progetti da parte delle Province;

Considerato di approvare in via definitiva il "Programma immigrazione 2011" nel testo allegato;

Dato atto che gli interventi previsti dal citato Programma si attuano sulla base di procedure amministrative definite dalla legge regionale n. 7/2000;

Su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Di approvare, in via definitiva, il "Programma immigrazione 2011" che fa parte integrante del presente atto.
2. La delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.